

DELIBERA DEL 20 LUGLIO 2016
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di intervento e trasporto per soccorso con autoambulanza a presidio delle aree dei Mercati Generali all'Ingrosso di Milano, gestite da SO.GE.M.I. S.p.A.
C.I.G. N. 6560984745. - R.U.P.: dott. Nicola Zaffra

PREMESSO CHE:

- l'allora Amministratore Unico di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Nicolò Dubini, con propria deliberazione del 18 gennaio 2016, nominava il dott. Nicola Zaffra Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per sovrintendere e coordinare tutte le diverse fasi della procedura ad evidenza pubblica in oggetto;
- l'allora Amministratore Unico, dott. Nicolò Dubini, con la suddetta deliberazione, dava altresì mandato al R.U.P. ed alla struttura interna di procedere all'indizione della procedura di Gara in oggetto, finalizzata alla selezione dell'Operatore Economico affidatario del servizio di intervento e trasporto per soccorso con autoambulanza a presidio delle aree dei Mercati Generali all'Ingrosso di Milano, gestite da SO.GE.M.I. S.p.A.;
- SO.GE.M.I. S.p.A. indiceva, pertanto, in data 27 gennaio 2016, una Gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio in oggetto;
- la durata del servizio veniva calcolata in mesi 24, prorogabili a discrezione della Stazione Appaltante per un periodo di ulteriori 12 mesi;
- il valore stimato per tale servizio, calcolato su 36 mesi, veniva quantificato in **Euro 376.050,00**, oltre I.V.A., dei quali **Euro 1.050,00**, oltre I.V.A. a titolo di oneri per la sicurezza;
- il criterio per l'aggiudicazione della gara veniva individuato nel criterio del prezzo più basso;
- in data 25 marzo 2016, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determina del sottoscritto, allora in qualità di Amministratore Unico, veniva nominata la Commissione di Gara.

RILEVATO CHE:

- la procedura veniva espletata in ogni sua fase, addivenendo la Commissione di Gara all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore del Concorrente CONSORZIO ITALIA, nella seduta pubblica di gara tenutasi in data 28 aprile 2016;
- in data 2 maggio 2016, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, con comunicazione a mezzo PEC a firma del Presidente della Commissione di Gara e Direttore Generale di SO.GE.M.I. S.p.A., avv. Stefano Zani, veniva

- richiesta al Concorrente CONSORZIO ITALIA la comprova dei requisiti speciale di carattere tecnico, previsti dalla Legge di Gara;
- il Concorrente aggiudicatario in via provvisoria produceva, pertanto, in termini, la relativa documentazione, che tuttavia, in sede di verifica, risultava carente per ciò che concerne, in particolare, il possesso della Convenzione con il servizio di Urgenza Emergenza 118;
 - tale requisito (pur non contemplato espressamente nel testo del Bando Integrale di Gara, a suo tempo pubblicato, ma evidentemente desumibile dal contesto delle ulteriori prescrizioni nello stesso contenute) -in sede di riscontro ad un chiarimento formulato da un Concorrente in epoca anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e pubblicato sul sito istituzionale della S.A.- veniva definito quale requisito da soddisfarsi da parte degli Offerenti come "elemento di qualificazione e partecipazione alla procedura di Gara ad evidenza pubblica";
 - nella fattispecie concreta, pertanto, la risposta della S.A. alla suddetta richiesta di chiarimento non poteva certamente considerarsi quale indebita modifica delle regole di Gara, ma assurgeva invece ad un'attività legittima di interpretazione autentica, tramite la quale la Stazione Appaltante chiariva la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della *Lex Specialis* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 290/2014).

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE,

- in data odierna -con comunicazione a mezzo PEC a firma del Presidente della Commissione di Gara e Direttore Generale di SO.GE.M.I. S.p.A., avv. Stefano Zani ed alla luce delle motivazioni sopra richiamate- veniva escluso dalla procedura di Gara in oggetto il Concorrente CONSORZIO ITALIA.

TUTTO CIÒ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO,

il Presidente, preso atto del lavoro svolto da tutti gli Organi competenti della Stazione Appaltante,

- dà mandato alla struttura interna di procedere nei confronti del Concorrente CONSORZIO ITALIA all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 48, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero sia l'escussione della cauzione provvisoria prodotta in sede di partecipazione alla procedura di Gara e l'invio della segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006;
- revoca l'aggiudicazione provvisoria disposta in data 28 aprile 2016 in favore del Concorrente **CONSORZIO ITALIA**;
- aggiudica in via definitiva la Gara in oggetto in favore del Concorrente **ITALASSISTANCE SOC. COOP. A R.L.**, classificatosi secondo nella graduatoria provvisoria di Gara;

- **dà atto** che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, è da considerarsi a tutti gli effetti efficace in virtù dell'esito positivo che hanno ottenuto le verifiche documentali disposte dalla Stazione Appaltante in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte del Concorrente **ITALASSISTANCE SOC. COOP. A R.L.**, con particolare riguardo, da un lato, (i) ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e, dall'altro lato, (ii) ai requisiti speciali di carattere tecnico richiesti in data 12 aprile 2016 alla suddetta Società (e da quest'ultima comprovati e verificati) a seguito del sorteggio effettuato in pari data ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 163/2006.

IL PRESIDENTE
Ing. Paolo Zinna

